

***Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(gennaio - marzo 2022)*

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-86/22</b>	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio	<b>Direttiva imballaggi – confezioni ed imballaggi di carta e di materia sintetica - divieto di commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali non biodegradabili - obbligo di notifica da parte dello Stato membro alla Commissione delle regole tecniche più restrittive rispetto alla normativa comunitaria - disapplicazione della normativa nazionale difforme.</b> Interpretazione dell'art. 16, par. 1 della direttiva 96/42/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio “cd direttiva imballaggi” e dell'art 8 della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in relazione all'articolo 114, par. 5 e 6, TFUE (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che vieti la commercializzazione di sacchi da asporto monouso fabbricati con materiali non biodegradabili, ma rispondenti agli altri requisiti stabiliti dalla Direttiva 94/62/CE, quando tale disciplina nazionale contenente regole tecniche più restrittive rispetto alla normativa comunitaria non sia stata previamente notificata dallo Stato membro alla Commissione europea, ma solo comunicata successivamente all'adozione e

		prima della pubblicazione del provvedimento). <i>Papier Mettler Italia S.r.L c. Ministero della Transizione e Ministero dello Sviluppo Economico</i>
<b>Cause riunite</b> <b>C-91/22, C-92/22, C-93/22 e C-94/22</b>	Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio	<b>Energia elettrica – fonti rinnovabili – impianti di cogenerazione – esclusione dell’impianto dall’elenco - deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto – impugnabilità dinanzi al Tribunale UE.</b> (Dubbio se la deliberazione assunta dal predetto Comitato, in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/331 in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2, possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 263, comma 4, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente). <i>Fenice Spa + altri c Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero per lo sviluppo economico, Ministero per la transizione ecologica</i>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-53/22</b>	Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia	<b>Procedura di scelta del contraente – direttiva ricorsi - ricorso avverso il diniego di annullamento dell’aggiudicazione – illecito professionale.</b> Interpretazione dell’art 3, par 1 della direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle

		<p>procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. (Dubbio se il predetto art 3 osta a che a un concorrente definitivamente escluso da una procedura di scelta del contraente, sia negata la possibilità di ricorrere avverso il diniego di annullamento dell'aggiudicazione, quando intenda dimostrare che l'aggiudicatario, e tutti gli altri concorrenti utilmente graduati, avevano commesso un grave illecito professionale, consistente nell'aver stipulato accordi anti competitivi, accertati in sede giurisdizionale solo successivamente alla sua esclusione, e ciò al fine di conseguire la possibilità di partecipare alla riedizione della procedura). VZ c CA</p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-699/21</b>	Corte Costituzionale	<p><b>Mandato di arresto europeo Procedure di consegna-Presenza di patologie di carattere cronico e di durata indeterminabile-Rifiuto di consegna in assenza di assicurazioni che non sussistano pericoli per salute del consegnando</b> - Interpretazione dell'art. 1, ("Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione") paragrafo 3 , della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3 ("Diritto all'integrità della persona") , 4 ("Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti") e 35 ("Protezione della salute") della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE) (Dubbio se l'autorità giudiziaria competente ad eseguire un mandato di arresto europeo, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente</p>

		irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni da parte dell'Autorità giudiziaria emittente che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio). <i>E. D.L</i>
<b>C-700/21</b>	Corte Costituzionale	<b>Mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà Procedure di consegna- Cittadini di paesi terzi stabilmente dimoranti sul territorio dello SM di esecuzione – Esclusione assoluta di rifiutare la consegna all'autorità giudiziaria emittente indipendentemente dai legami sociali e familiari con lo Stato di esecuzione-</b> Compatibilità con il diritto U.E- Interpretazione dell'art. 4 (“Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo”), punto 6 , della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1 (“Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione”), paragrafo 3 , della medesima decisione quadro e dell'art. 7 (“Rispetto della vita provata e della vita familiare”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) (Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che, nell'ambito di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, escluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo. In caso di risposta negativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria

		dell'esecuzione di rifiutare la consegna). <i>O.G</i>
<b>C-27/22</b>	Consiglio di Stato	<b>Principio del ne bis in idem – Sanzioni in tema di pratiche commerciali scorrette</b> – Interpretazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 50 della Carta di Nizza nonché della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell'impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale). <i>Volkswagen Group Italia S.p.A. c Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>
<b>C-80/22</b> <i>Il giudizio è stato sospeso con ordinanza della Corte di Giustizia UE in attesa delle decisioni nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C297/21, C-315/21 E C-328/21</i>	Tribunale Ordinario di Bologna	<b>Protezione internazionale- trasferimento a seguito di ripresa in carica- obbligo informativo- regolamento Dublino III.</b> Interpretazione degli articoli 4 - diritto di informazione – 5 – colloquio personale – e 27 – mezzi di impugnazione -del regolamento n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) in relazione all'articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - CDFUE. (Dubbio sulla possibilità di configurare una violazione dell'obbligo informativo previsto dal citato regolamento, in relazione all'attivazione del

		trasferimento connesso al meccanismo di ripresa in carico, a fronte della mancata consegna dell'opuscolo informativo o del colloquio personale contemplati dal medesimo regolamento). <i>B.U. c. Ministero dell'interno – Unità di Dublino</i>
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-765/21</b>	Tribunale Ordinario di Padova	<b>Obbligo vaccinale per il personale sanitario – rifiuto di vaccinazione – sospensione rapporto di lavoro - autorizzazioni condizionata alla messa in commercio dei vaccini anti- Covid – questione di validità di norme comunitarie.</b> Dubbio di validità delle norme di cui al regolamento n. 507/2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano, e in particolare dell'art 4 – condizioni -, in ragione dell'esistenza di cure alternative al COVID SARS 2 approvate in più Stati membri e dubbio se è legittima l'imposizione del vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, al personale sanitario già contagiato e quindi che abbia già raggiunto una immunizzazione naturale, potendo quindi chiedere una deroga dall'obbligo; dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che impone l'obbligo vaccinale in pendenza di una autorizzazione dagli effetti condizionati e in assenza di prova che i benefici del vaccino siano superiori a quelli derivanti dai farmaci oggi a disposizione. <i>D. M. c Azienda Ospedale-Università di Padova</i>

**MERCATO INTERNO**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-5/22</b>	Consiglio di Stato	<b>Mercato interno dell'energia elettrica – Compiti e competenze delle Autorità di regolazione del settore -</b> Interpretazione della Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'art. 37, commi 1 e 4 che disciplinano i compiti e le competenze delle Autorità di regolazione del settore (Dubbio sulla possibilità per l'Autorità di regolazione del mercato elettrico italiano di esercitare, nei confronti delle società operanti nel settore elettrico, il potere prescrittivo di imporre a dette società la restituzione ai clienti, anche cessati e morosi, della somma corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte della stessa Autorità). <i>Green Network SpA c. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)</i>
<b>C-70/22</b>	Consiglio di Stato	<b>Pratica commerciale scorretta – direttiva sul commercio elettronico - hosting provider – gestore di una piattaforma di hosting – fornitura a terzi utenti servizi di annunci di vendita di biglietti per eventi sul mercato secondario.</b> Interpretazione degli articoli 14 – hosting – e 15 - assenza dell'obbligo generale di sorveglianza – della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno in relazione all'art 56 – divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi - TFUE (Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una

		norma nazionale sulle vendite di biglietti per eventi sul mercato secondario che abbia l'effetto di precludere ad un gestore di una piattaforma di hosting operante nella UE di fornire a terzi utenti servizi di annunci di vendita di biglietti per eventi sul mercato secondario, riservando tale attività ai soli venditori, organizzatori di eventi o altri soggetti autorizzati da pubbliche autorità all'emissione di biglietti sul mercato primario con sistemi certificati), <i>Viagogo Ag c Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM e Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM</i>
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-686/21</b>	Corte di Cassazione	<b>Tutela della proprietà intellettuale Marchio UE- Contitolarità pro quota del marchio-</b> - Interpretazione della Direttiva (UE) 2015/2436 e dei Regolamento (UE) 2017/1001 Regolamento (CE) n. 207/2009 Regolamento (UE) sul marchio dell'Unione europea (Dubbio se in caso di titolarità pro quota di un marchio UE la decisione in merito alla concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato e alle modalità di revoca necessiti dell'unanimità dei contitolari o della semplice maggioranza; dubbio, nel caso in cui la decisione debba essere adottata all'unanimità, se sia conforme al diritto UE un'interpretazione che non contempli il recesso unilaterale di uno dei contitolari o al contrario che lo contempli con effetti sull'atto di cessione). <i>VWe Legea S.r.l. c SW, CQ, ET, VW Legea S.r.l.</i>

C-10/22	Tribunale Ordinario di Roma	<p><b>Diritti d'autore - accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore – esclusione di enti di gestione indipendenti.</b> Interpretazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno in relazione agli articoli 49 – libertà di stabilimento - e 56 – libera prestazione di servizi – TFUE (Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore solo ai soggetti qualificabili come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri. <i>LEA - Liberi editori e autori c Jamendo sa</i></p>
<b>TRASPORTI</b>		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p><b>C-777/21</b></p> <p><i>Il giudizio è stato sospeso con ordinanza della Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art 55, par 1, lett. b) del Regolamento di procedura</i></p>	Tribunale Ordinario di Napoli	<p><b>Circolazione di autoveicoli – fissazione della residenza in Italia da oltre 60 giorni - divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero – sanzione – libertà di stabilimento – libera prestazione di servizi.</b> Interpretazione degli articoli 49 – libertà di stabilimento – e 56 – libera prestazione di servizi – del TFUE. (Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che vieta ad un lavoratore autonomo, residente in Italia da oltre 60 giorni, di circolare nel suddetto Stato con un veicolo immatricolato in altro Stato membro e da lui abitualmente utilizzato per spostarsi e circolare nei due Stati membri, quello di residenza e quello di immatricolazione, al fine di esercitare la sua professione oltre che per motivi inerenti alla sua vita privata). <i>VB c. Comune di Portici</i></p>

